



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione 2 - Circolazione stradale ed omologazione dei relativi dispositivi di regolazione e controllo

Il Dirigente

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127 che ha disposto che con apposito regolamento fossero disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1999, n. 250, recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis, che individua i casi in cui non risulta necessaria la contestazione immediata della violazione;

VISTA la lettera g), del citato art. 201, comma 1-bis, che stabilisce in particolare che la notificazione delle violazioni non è necessaria quando la rilevazione delle infrazioni agli accessi dei veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, alla circolazione sulle corsie e sulle strade riservate avviene attraverso i dispositivi previsti dal citato articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n.127;

CONSIDERATO che in data 4 aprile 2016 è entrata in vigore la norma UNI 10772:2016 "*Sistemi di Trasporto Intelligenti - Sistemi per l'elaborazione delle immagini video atti al riconoscimento delle targhe*", applicata a tutti i sistemi di identificazione basati sul riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, ai fini dell'accertamento delle violazioni al codice della strada;

VISTA la richiesta in data 2 luglio 2018, integrata con atti trasmessi in data 28 ottobre 2018, con la quale la società Microrex S.p.A., con sede in Via degli Ulivi, 8 - Ponte Buggianese (PT), ha chiesto l'omologazione del sistema per la rilevazione degli accessi dei veicoli, denominato "Barbican";

VISTI i rapporti delle prove eseguite sul sistema Barbican dalla società Microrex S.p.A. ai sensi della norma UNI 10772:2016 presso laboratori accreditati;

VISTO il voto n. 14/19, reso nell'adunanza del 21 maggio 2019, con il quale la Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha espresso parere favorevole all'omologazione del sistema Barbican;

VISTO il D.D. n. 1161 del 7 marzo 2014 con il quale è stata estesa l'omologazione del sistema CITY-GATE, prodotto dalla Società Microrex, alla versione con il dispositivo radar denominato CG-MD01, con funzione di trigger classificatore per lunghezza dei veicoli;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014 n. 72 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2014 n. 346 di rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con il quale, in particolare, alla Divisione 2 della Direzione Generale per la sicurezza stradale, è attribuita la funzione di omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni;

VISTA la direttiva del 15.07.19 n. 174 RD con cui il Capo Dipartimento ha temporaneamente delegato i direttori delle divisioni della Direzione Generale per la sicurezza stradale alla firma dei provvedimenti di rispettiva competenza;

D E C R E T A

Articolo 1 – Omologazione

1. Il sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, alla circolazione sulle corsie e sulle strade riservate, denominato **Barbican**, prodotto dalla società Microrex S.p.A., con sede in Via degli Ulivi, 8 - Ponte Buggianese (PT) depositato presso il Ministero in data 2 luglio 2018, è omologato ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento ed in particolare della norma UNI 10772:2016.
2. Il sistema Barbican è in grado di rilevare il transito di veicoli, acquisire le immagini, riconoscere automaticamente le targhe dei veicoli e gestire le procedure previste per il trattamento dei dati, proprie di un sistema di controllo accessi e finalizzate al sanzionamento automatico, in base alle caratteristiche tecniche, classi prestazionali e limiti funzionali, indicati negli articoli seguenti.
3. Il sistema Barbican è omologato nelle seguenti configurazioni:
 - a. versione base;
 - b. versione con classificatore dei veicoli in funzione della lunghezza.

4. Il sistema Barbican, nella versione base, si compone di un'unità di rilevamento denominata BC-A2 e di un server centrale.
5. Il sistema Barbican, nella versione con classificatore, si compone di un'unità di rilevamento denominata BC-A2, del sensore radar CG-MD01 e di un server centrale.
6. Una o più unità di rilevamento, attraverso una rete dati distribuita, comunicano con l'unità centrale di elaborazione, il cui modulo di gestione svolge le ulteriori funzioni necessarie ai fini del sanzionamento automatico. La rete dati distribuita non è oggetto della presente omologazione.

Articolo 2 - Caratteristiche tecniche e funzionali

1. L'unità locale BC-A2 del sistema Barbican è costituita dai seguenti moduli:
 - a. illuminatore IR a LED;
 - b. telecamera OCR bianco/nero;
 - c. telecamera di contesto a colori;
 - d. unità di elaborazione;
2. All'unità locale BC-A2, nella versione del sistema Barbican con classificatore, è abbinato un sensore radar CG-MD01 per il rilevamento della lunghezza dei veicoli.
3. L'unità locale svolge le seguenti funzioni:
 - a. rilevazione dei transiti dei veicoli, in modalità continua free-run;
 - b. acquisizione delle immagini di targa;
 - c. acquisizione delle immagini a colori, di contesto;
 - d. riconoscimento automatico delle targhe;
 - e. gestione dei dati e delle liste dei veicoli autorizzati;
 - f. comunicazione con il posto centrale;
 - g. classificazione dei veicoli in transito in funzione della lunghezza (nella versione con classificatore).
4. Il posto centrale svolge le seguenti funzioni:
 - a. comunicazione con le unità locali;
 - b. gestione e controllo delle unità locali;
 - c. gestione delle liste di autorizzazione (liste bianche) e non autorizzazione (liste nere).

Articolo 3 - Classi prestazionali e limiti funzionali

1. Il sistema Barbican, in base ai risultati delle prove base ed estese effettuate in laboratorio ai sensi della norma UNI 10772:2016, è in grado di riconoscere, alle velocità di movimentazione delle targhe pari a 70 km/h, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, nelle condizioni ambientali diurne e notturne, le targhe posteriori degli autoveicoli (formati A e B), previste dagli articoli 250 e 258 del D.P.R. n. 495/92, con le seguenti classi di accuratezza:
 - a. targhe posteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico canalizzato: classe A;
 - b. targhe posteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico non canalizzato: classe A.
2. Il sistema è stato sottoposto a prove funzionali su strada, eseguite da laboratorio accreditato, atte a validare la modalità di funzionamento *free-run*.

3. Il sistema Barbican è in grado di svolgere le funzioni con i seguenti limiti geometrici:
 - a. distanza effettiva tra sistema di ripresa e targa: 21,8 m;
 - b. altezza massima da terra dell'unità di ripresa: 6,3 m;
 - c. angolo massimo di disassamento dell'unità di ripresa rispetto al piano targa, misurato sulla mezzeria della corsia più esterna da controllare: 30,2°;
 - d. larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 3,7 m;
 - e. profondità del campo di riconoscimento: 8 m.
4. Per gli aspetti di dettaglio sulle prestazioni e sui limiti di funzionamento del sistema Barbican è necessario riferirsi al Manuale di installazione REV 2.0, emesso in data 30 agosto 2018, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Nel caso in cui il sistema Barbican sia utilizzato nella versione con classificatore è necessario riferirsi anche al Manuale radar CG-MD01 REV. 1.0, emesso in data 29 maggio 2018.

Articolo 4 - Installazione ed esercizio

1. Le condizioni d'installazione degli specifici sistemi Barbican devono corrispondere a quanto indicato nell'articolo 3, comma 3, sulla base delle configurazioni di prova, e a quanto riportato nel Manuale di installazione REV 2.0, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del sistema nella configurazione omologata.
2. Nel caso di eventuali condizioni di installazioni differenti da quelle individuate nel Manuale di installazione REV 2.0, dovranno essere adottati e certificati tutti gli accorgimenti atti a garantire la piena funzionalità del dispositivo nel rispetto della presente omologazione.

Articolo 5 - Produzione e commercializzazione

1. I sistemi Barbican che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente omologazione dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero, in data 2 luglio 2018.
2. I sistemi Barbican che saranno prodotti dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al sistema Barbican, né all'unità di rilevamento né al server centrale, in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
4. I sistemi Barbican che saranno prodotti dovranno essere commercializzati unitamente al Manuale di installazione REV 2.0, emesso in data 30 agosto 2018, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. I sistemi Barbican che saranno prodotti e commercializzati nella versione con classificatore, dovranno essere commercializzati unitamente al Manuale di installazione REV 2.0, emesso in data 30 agosto 2018, nonché al Manuale radar CG-MD01 REV. 1.0, emesso in data 29 maggio 2018, che costituisce parte integrante del presente decreto.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Silverio Antoniazzi